CAMERA DEI DEPUTATI

N. **6661**-C

—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 26 luglio 2000 (v. stampato Senato n. 4783)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 novembre 2000

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(LETTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

(DINI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 dicembre 2000

(Relatore: **SAONARA**)

NOTA: Il presente stampato contiene le relazioni approvate dalle Commissioni di merito e il parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 6661-B.
La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il 14 dicembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 6661-B.

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La Commissione Affari costituzionali;

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria 2000, già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica;

rilevato che alcune delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare, e in particolare quelle recate dagli articoli 25 e 26, non appaiono del tutto rispondenti, quanto al loro oggetto, al contenuto proprio della legge comunitaria annuale come definito dall'articolo 3 della legge n. 86 del 1989;

rilevato che la individuazione diretta da parte della legge comunitaria delle sanzioni applicabili in caso di violazioni di regolamenti comunitari, di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 4, concernenti le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, rappresenta un'anomalia rispetto alla prassi consolidatasi in materia;

auspicando che l'attuazione della direttiva del Consiglio 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, ai sensi dell'articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2000, abbia luogo con modalità organiche e sistematiche, tenendo conto dell'evoluzione della normativa comunitaria in materia e degli altri provvedimenti nazionali che incidono su tale settore, attraverso un rinnovo della delega legislativa oppure mediante un autonomo provvedimento legislativo;

espresso l'auspicio che il disegno di legge comunitaria 2000 pervenga alla approvazione definitiva in tempi rapidi;

delibera di riferire

FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia;

esaminato il disegno di legge in oggetto;

delibera di riferire

FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La Commissione Affari esteri e comunitari;

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2000 (C. 6661-B), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

delibera di riferire

FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge.

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 (A.C. 6661-B);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire

FAVOREVOLMENTE

sul disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, il quale, ai fini della copertura degli oneri connessi alla stipula dei contratti di cui all'articolo 25, ha confermato la congruità a tal fine delle ordinarie dotazioni di bilancio dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, escludendo altresì ogni aggravio per la finanza pubblica;

rilevata l'incongruenza esistente tra la disposizione di copertura finanziaria recata dall'articolo 26, comma 2 (che prevede oneri per il solo esercizio finanziario 2000) e quanto disposto dalla lettera *b)* del precedente comma 1 (che, nel modificare l'articolo 1, comma 6, della legge 23 giugno 2000, n. 178, autorizza una maggiore spesa di 500 milioni di lire annue a decorrere dal 2000);

delibera di riferire

FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 26, comma 1, la lettera *b)* sia sostituita dalla seguente:

« *b)* al comma 6, le parole: "1.500 milioni di lire a decorrere dal 2000" siano sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001". ».

Conseguentemente, sia soppresso il comma 2.

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione Cultura, scienza e istruzione;

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria, come modificato dal Senato;

delibera di riferire

FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione Ambiente;

esaminato il disegno di legge n. 6661-B, concernente « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000 »;

considerato che l'articolo 5, al comma 3, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, prevede che, con i testi unici di riordino delle materie interessate dalle direttive comunitarie si provveda anche alla modifica della normativa vigente in materia di cause

di esclusione e di procedure di qualificazione nel settore degli appalti pubblici;

tenuto conto che, con riferimento agli appalti di lavori pubblici, è previsto che le predette materie debbano trovare una loro definizione nell'ambito delle procedure di delegificazione previste dalla legge quadro in materia di lavori pubblici (legge n. 109 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni);

delibera di riferire

FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, siano soppressi i commi 3 e 4.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione Attività produttive;

esaminato il disegno di legge C. 6661-B (Legge comunitaria 2000);

delibera di riferire

FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione Lavoro pubblico e privato;

esaminato il disegno di legge comunitaria 2000, così come modificato dal Senato;

rilevato che il testo approvato prima dalla Camera e poi modificato dal Senato è compatibile con il contenuto della relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 24 febbraio 2000;

valutata positivamente la previsione di cui all'articolo 23, inserito dal Senato, che prevede una indennità in favore degli agenti di commercio nel caso di stipulazione di un patto di non concorrenza;

ritenuto che l'articolo 25 si presti a dubbi interpretativi relativamente alla durata dei rapporti di lavoro a termine, poiché da una parte si fa riferimento all'articolo 30, comma 2, della legge n. 481 del 1995, mentre dall'altra si rinvia alle disposizioni attualmente in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

delibera di riferire

FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

all'articolo 25 si valuti l'opportunità di dissipare il dubbio interpretativo relativo alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulabili dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, precisando che il rinvio all'articolo 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995 non riguarda la durata dei rapporti temporanei.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione Affari sociali;

esaminato il disegno di legge C. 6661-B, legge comunitaria per il 2000, per quanto di propria competenza, e in particolare le modifiche apportate dal Senato agli articoli 10, 11, 18 e 22;

apprezzate in particolare le norme dell'articolo 10, relativo alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, nel testo modificato dal Senato, ove si pone il divieto della somministrazione di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale di ogni singola specie;

delibera di riferire

FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione Agricoltura;

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 (C. 6661-B) come modificato dal Senato, per gli aspetti di competenza;

premesso che

risulta opportuno che il Governo definisca indirizzi coordinati nella legislazione relativa all'alimentazione animale al fine di garantire produzioni compatibili con il provvedimento e quantitativamente adeguate alle necessità;

delibera di riferire

FAVOREVOLMENTE

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione;

esaminato il disegno di legge n. 6661-B, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

considerato che il Comitato ha già esaminato in data 15 marzo 2000 il disegno di legge in prima lettura;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6-*bis* del citato articolo 16-*bis:*

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 25, poiché non risultano disposizioni di rango legislativo in materia di durata dei contratti a tempo determinato stipulati dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, si provveda ad indicare i termini per la durata dei contratti previsti dallo stesso articolo 25, non ritenendosi opportuno il richiamo a disposizioni regolamentari emanate da altra Autorità nell'esercizio dell'autonomia organizzativa ad essa riconosciuta.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, commi 4-9, si chiarisca se siano necessari ulteriori interventi normativi per l'applicazione integrale del regolamento (CE) n. 1334/2000 al quale si dà attuazione in parte attraverso un atto amministrativo e in parte con i commi 4-9 dell'articolo 4, in considerazione del fatto che non viene espressamente modificato, né abrogato, il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, che aveva dato attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94, ora abrogato dal regolamento (CE) n. 1334/2000;

all'articolo 23, comma 1, il riferimento all'articolo 20 della direttiva 86/653 del Consiglio appare improprio, dovendosi ritenere più opportuno il richiamo all'articolo 17, paragrafo 2, lettera *a)* della direttiva richiamata;

all'articolo 27, appare opportuno indicare esplicitamente le disposizioni applicabili in luogo della remissione all'interprete della individuazione delle norme effettivamente applicabili;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 26, commi 1, lettera *b),* e 2, si segnala che la novellazione della legge 23 giugno 2000, n. 178, produce una duplicazione della norma di copertura finanziaria del maggior onere di 500 milioni, la quale risulta così prevista nel testo dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 178 del 2000 e nell'articolo 26, comma 2, del provvedimento;

all'articolo 26, comma 2, si rileva la mancanza della rituale clausola che autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.